

SENATO DELLA REPUBBLICA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MARTEDÌ 26 GIUGNO 1956

(71^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CIASCA

INDICE

Disegno di legge:

« Conferimento dei posti, rimasti scoperti nelle graduatorie dei concorsi banditi con decreto ministeriale 22 maggio 1953, ai candidati che hanno meritato non meno di sette decimi nelle prove di esame » (1376) (D'iniziativa dei senatori Russo Salvatore ed altri) (Seguito della Discussione e approvazione) (1):

PRESIDENTE	Pag. 887, 889, 893, 894, 895
DI ROCCO	889, 890, 891
LAMBERTI, relatore	888, 891, 892, 894
MERLIN Angelina	890, 891, 892, 894, 895
PONTI	893
RUSSO Salvatore	888, 889, 891, 892, 894
SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	889, 892, 894

(1) Il titolo del disegno di legge risulta così modificato: « Nuove norme per la formazione delle graduatorie e la nomina dei vincitori dei concorsi a cattedre di insegnamento nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado »

La seduta è aperta alle ore 10

Sono presenti i senatori: Barbaro, Caristia, Ciasca, Di Rocco, Giardina, Lamberti, Merlin Angelina, Negroni, Page, Paolucci di Valmaggiore, Ponti, Russo Salvatore e Tirabassi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Cermignani, Donini, Giua e Roffi, sono sostituiti rispettivamente dai senatori Mariotti, Giustarini, Alberti e Ristori.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Scaglia.

DI ROCCO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione ed approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Russo Salvatore ed altri: « Conferimento dei posti, rimasti scoperti nelle graduatorie dei concorsi banditi con decreto ministeriale 22 maggio 1953, ai candidati che hanno meritato non meno di sette decimi nelle prove di esame » (1376).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Russo Salvatore ed altri: « Conferimento dei posti, rimasti scoperti nelle graduatorie dei concorsi banditi con decreto ministeriale 22 maggio 1953, ai candidati che hanno meritato non meno di sette decimi nelle prove di esame ».

Nella precedente seduta il disegno di legge fu ampiamente discusso e il relatore Lamberti

diede lettura di un nuovo testo da lui predisposto, che poi, con qualche ritocco suggerito nel corso della discussione, è stato distribuito a tutti i membri della Commissione. Dò pertanto la parola al relatore perchè riassuma i termini della questione.

LAMBERTI, *relatore*. Come il Presidente ha già detto il nuovo testo del disegno di legge, che è stato distribuito ciclostilato ai colleghi, risulta da quei ritocchi e da quegli emendamenti suggeriti nel corso della discussione svoltasi nella precedente seduta che, sostanzialmente, hanno trovato il consenso di tutta la Commissione.

Devo subito dire che resta aperto il problema della estensione dei benefici previsti dal disegno di legge ai candidati che hanno partecipato al concorso bandito nel 1951. Ma questa, a mio avviso, è una questione che dovrà essere discussa in un secondo tempo. Ora dobbiamo discutere ed approvare i due articoli di cui consta il disegno di legge e solo in seguito, ripeto, potremo prendere in considerazione la questione dei partecipanti al concorso del 1951, i quali non hanno ancora beneficiato della legge Segni, per vedere se convenga provvedere alla sistemazione di questi insegnanti con una disposizione aggiunta al disegno di legge che stiamo esaminando oppure con un distinto disegno di legge che abbia carattere interpretativo della legge Segni.

Se il Presidente è d'accordo, proporrei pertanto che si passasse senz'altro alla discussione degli articoli.

RUSSO SALVATORE. Per chiarire la materia e per avere delle delucidazioni sulla portata degli emendamenti redatti dal relatore, ho avuto uno scambio di idee con alcuni funzionari dell'Ufficio concorsi.

Essi hanno osservato che la base dei 6 decimi proposta dal relatore potrebbe dare adito a rivendicazioni ulteriori; è, pertanto, da preferirsi la base dei sette decimi. Da parte mia, sono favorevole al 52,50 nelle prove di esame relativamente al concorso bandito nel 1953. Le graduatorie sono quasi tutte pronte e dovrebbero tornare alle commissioni per essere rifatte. Devo poi rilevare che se noi applicassimo il principio suaccennato per il con-

corso del 1953, ci verremmo a trovare nella condizione di dovere compilare non una sola graduatoria, ma tre graduatorie distinte. Una semplificazione, a mio avviso, la si potrebbe avere affermando che, limitatamente ai partecipanti al concorso bandito nel 1953, si applica la legge Segni: cioè per entrare in graduatoria suppletiva basta che il candidato abbia riportato nelle prove d'esame il 52,50 per cento.

Questa è la proposta che io avanzo limitatamente al concorso bandito nel 1953.

Gli stessi funzionari dell'Ufficio concorsi mi hanno poi detto — e riporto il loro pensiero a titolo accademico — che sarebbe preferibile, onde facilitare il loro compito, dire che la nomina, soltanto ai fini giuridici, decorre dal primo ottobre precedente. Questa soluzione permetterebbe di rendere disponibili le cattedre per altri concorsi, mentre in caso contrario queste cattedre rimarrebbero accantonate.

Per quanto riguarda il concorso del 1951 sento che il relatore propone di fare una legge a parte.

LAMBERTI, *relatore*. Ho accennato anche a questa possibilità.

RUSSO SALVATORE. Io penso che, se effettivamente si vuole raggiungere lo scopo, che è quello di agevolare i partecipanti al concorso del 1951, sarebbe sufficiente fare una aggiunta al disegno di legge al nostro esame, senza parlare di una legge a sé stante.

I posti esistono: per le materie letterarie nelle scuole d'avviamento, infatti, noi abbiamo 54 posti, per le materie scientifiche 21 posti, per altre materie si tratta di due o tre posti facilmente reperibili.

Devo poi rilevare che il concorso del 1953 è stato bandito prima che fosse applicata la legge Segni, e senza che questi posti fossero dati disponibili al concorso delle diecimila cattedre. La nostra, quindi, dovrebbe essere una norma interpretativa e come conseguenza noi avremo la decadenza di quei ricorsi giacenti presso il Consiglio di Stato.

Proporrei quindi questo articolo: « Limitatamente ai concorsi banditi con i decreti ministeriali 27 aprile 1951, nei riguardi dei candidati che nelle prove d'esami hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi e per

i posti rimasti scoperti in seguito alla applicazione della legge 26 febbraio 1955, n. 63, si applicano le norme della presente legge ».

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Bisognerebbe allora fare una graduatoria.

RUSSO SALVATORE. La graduatoria è già fatta.

Ed otterremo come conseguenza — ripeto — di fare decadere tutti i ricorsi presentati al Consiglio di Stato.

Devo poi citare, a titolo informativo, un altro fatto. Parecchi insegnanti mi scrivono dicendomi di avere partecipato al concorso per materie tecniche nelle scuole di avviamento. Che cosa dice la legge a questo proposito? Dice che questi candidati concorrono per la direzione e per la cattedra. Ora alcuni, pur non avendo cinque anni di laurea, cioè pur non essendo trascorsi cinque anni dal momento del conseguimento della laurea, hanno fatto il concorso.

DI ROCCO. Come hanno fatto ad essere ammessi?

RUSSO SALVATORE. In sostanza questa gente dice: noi abbiamo già ottenuto il 52,50 nelle prove d'esame ed allora perché non ci si accetta nemmeno come insegnanti? Evidentemente si tratta di una lacuna della legge. Essi sostanzialmente sostengono che mentre coloro che partecipano ai concorsi relativi all'insegnamento di materie letterarie, pur non avendo i cinque anni di laurea, hanno diritto tuttavia all'insegnamento, tale possibilità viene a loro negata. Noi chiediamo l'insegnamento — essi ci dicono — e non la direzione.

DI ROCCO. Ritengo di potere chiarire l'equivoco. La legge del 1932, per quanto riguarda le scuole di avviamento, dispone che per i concorsi a posti di direttore, siano trascorsi cinque anni dal giorno del conseguimento della laurea. Pertanto io mi chiedo: come hanno fatto costoro ad essere ammessi al concorso? Ma se si tratta di concorsi limitati alla sola cattedra, allora non vige più il principio dei cinque anni di laurea e quindi il caso rientrerebbe nel-

la normalità. Né credo siano state emanate disposizioni di deroga alla norma generale.

Quindi, senatore Russo, se questi candidati fanno la questione dei cinque anni di laurea, ciò è segno che una modifica alla disposizione generale del 1932 non esiste. Credo sia necessario approfondire meglio la questione.

RUSSO SALVATORE. La questione non è molto chiara e credo sia meglio trattarla in altra sede.

PRESIDENTE. Accogliendo la richiesta del relatore, dichiaro chiusa la discussione generale; passiamo pertanto all'esame degli articoli nel testo proposto dal relatore. Ne do lettura:

Art. 1.

Per la formazione delle graduatorie e la nomina dei vincitori dei concorsi a cattedre di insegnamento nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado, le Commissioni, al termine delle operazioni di esame, compilano:

una graduatoria dei vincitori;

una graduatoria degli ex combattenti e categorie assimilate;

una graduatoria suppletiva di coloro che, pur essendo nelle condizioni di cui al comma seguente, non rientrano nel numero dei posti a concorso.

Per essere inclusi in tali graduatorie i concorrenti devono aver riportato una media di almeno sette decimi dei voti assegnati alle prove di esame, con non meno di sei decimi per ognuna di esse, ed aver conseguito non meno di sei decimi della votazione complessiva.

Nella graduatoria dei vincitori la commissione include in ordine di merito tanti concorrenti quanti sono i posti messi a concorso, tenute presenti le riserve in favore degli invalidi previste dalle leggi vigenti.

Nella graduatoria degli ex combattenti vengono inclusi in ordine di merito, e senza limite di posti, agli effetti della nomina in ruolo, i candidati che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 30 del regio decreto 26 giugno 1923, n. 1413 e successive estensioni e modificazioni, che non siano inclusi nella graduatoria dei vincitori.

Nella graduatoria suppletiva sono iscritti in ordine di merito tutti gli altri concorrenti che non siano compresi nella graduatoria dei vincitori nè in quella degli ex combattenti. Essi potranno essere nominati nel solo caso che, per rinuncia dei vincitori o per altra causa, si rendano disponibili alcuni posti messi a concorso e sempreché gli ex combattenti compresi nella relativa graduatoria possano essere sistemati in altri posti disponibili.

Qualora alcuni dei posti messi a concorso si rendano disponibili dopo il 1° ottobre per la mancata assunzione del servizio da parte di vincitori o per altra causa che si verifichi entro il 31 dicembre, la surrogazione di questi ultimi con i concorrenti compresi nella graduatoria suppletiva non potrà essere disposta che dall'inizio dell'anno scolastico successivo.

Gli iscritti nella graduatoria suppletiva che non conseguono la nomina nei casi previsti dal precedente comma, non hanno alcun titolo per essere assunti in ruolo.

A questo articolo il senatore Di Rocco ha presentato un emendamento tendente a sopprimere, nel secondo comma, le parole: « ed aver conseguito non meno di sei decimi della votazione complessiva ».

DI ROCCO. Lo scopo principale di questo provvedimento è quello di consentire ai giovani laureati ben preparati di conseguire la cattedra. Ora, poichè i giovani laureati non hanno titoli, difficilmente riescono a vincere la cattedra.

Vedo che il relatore si è preoccupato di dare una certa importanza anche ai titoli e perciò ha redatto quella norma dove si dice che i concorrenti devono riportare complessivamente i sessanta centesimi. Ma questa norma quasi annulla la finalità del disegno di legge. In una seduta di qualche anno fa — non ricordo più con precisione la data — fummo tutti d'accordo nel modificare la materia dei concorsi in modo da consentire ai giovani laureati — i quali rimangono sempre senza cattedra perchè, ripeto, non hanno titoli a sufficienza — di vincere la cattedra e di ottenere la sistemazione in ruolo.

Del resto, l'alto punteggio dei titoli non sempre è elemento positivo, quando si pensi che si hanno dei casi in cui i concorrenti hanno vin-

to il concorso con appena la sufficienza nelle prove di esami.

Diamo la possibilità ai giovani ben preparati di vincere la cattedra. Le ragioni di ordine morale per venire incontro ai giovani laureati sono ovvie; essi si vedono sbarrare la strada della cattedra solo per mancanza di titoli, mentre che si tratti di giovani ben preparati basta a dimostrarlo il punteggio che si richiede e cioè i 7 decimi nelle prove di esame.

Perciò chiedo la soppressione di parte del testo proposto dal senatore Lamberti e cioè le parole del secondo comma: « ed aver conseguito non meno di 6 decimi della votazione complessiva », e faccio sicuro appello al buon senso della Commissione.

MERLIN ANGELINA. Io mi associo alla proposta del senatore Di Rocco. Noi dobbiamo valorizzare i giovani che hanno dimostrato ottime capacità superando, negli esami, i limiti fissati dei sei decimi. Io sono poi il portavoce non solo di quei giovani — e sono moltissimi — che hanno partecipato ai concorsi del 1951 e del 1953 e che non hanno potuto ottenere l'idoneità pur avendo riportato i 70 centesimi nelle prove di esame, appunto perchè sprovvisti o privi in maniera adeguata di titoli, ma porto anche la voce di quei professori universitari che si sono occupati di questi giovani, che hanno seguito la loro brillante carriera di studio, che li conoscono uno per uno e che di conseguenza sono indignati nel vedere come ad essi si sbarrì la via alla cattedra che pure meritano.

Devo poi fare qualche considerazione che riguarda in particolar modo le donne.

Ci sono tra gli insegnanti molte donne sposate e con figli le quali hanno dato tante prove di capacità. Come costringere queste donne a lasciare i loro bambini a casa per recarsi a sostenere degli esami che, del resto, hanno già superato? Facciamo che anche questa categoria di insegnanti sia messa a posto. Mi si dice: c'è già la legge Segni. Ma, onorevoli colleghi, la legge Segni non può mettere a posto che pochissimi elementi.

Se veramente vogliamo che la Scuola prosperi, che diffonda una vera cultura, noi dobbiamo cercare prima di tutto di rifornirla di insegnanti culturalmente preparati: l'esperienza infatti viene con il tempo. Ma quel che più con-

ta è che l'insegnante dia tutta la sua anima allo insegnamento; e questo può farlo solamente se questo insegnamento gli assicura il pane, se l'insegnante non avrà, cioè, preoccupazioni per l'avvenire. Creiamo, dunque, delle nuove cattedre.

Onorevole Presidente ed onorevole Sottosegretario, non so se vi siete trovati mai nella vita in condizioni di avere il pane legato ai venti: io sì, l'ho provato per venti anni. E così si trovano oggi la maggior parte degli insegnanti. Vogliamo mantenere questa situazione? Se vogliamo che la gioventù cresca onesta e capace, tutto dipende da noi e solamente da noi. Quando noi faremo una legge senza tanto sofisticare e ci varremo non solo della nostra capacità di legislatori, della nostra esperienza e della nostra intelligenza, ma ci preoccuperemo anche di seguire i dettami della nostra anima, noi ci saremo meritati la stima e la riconoscenza di questa categoria di cittadini, che tanto dà alla società, e avremo la coscienza di avere compiuto un atto di giustizia.

LAMBERTI, *relatore*. Le considerazioni fatte da alcuni colleghi in questa ripresa della discussione, l'hanno portata di nuovo in alto mare. È necessario, quindi, sgombrare il terreno da alcune errate considerazioni.

Innanzitutto devo dire che il problema non è quello di dare una stabilità a tutti gli insegnanti che partecipano ai concorsi, ma quello di trovare il modo più idoneo per conciliare gli interessi di coloro che affrontano il cimento del concorso con gli interessi dei giovani, i quali non devono trovare il terreno occupato in precedenza dai più anziani, magari meno meritevoli.

Ora, per questa conciliazione di interessi non si può seguire certamente quanto propone la senatrice Merlin, la quale, se ho ben capito, vorrebbe che tutti i professori che hanno sostenuto un concorso riportando nelle prove di esame la votazione di sette decimi fossero inclusi in graduatorie ad esaurimento, che assicurassero loro la nomina in ruolo, senza dover ripetere la prova.

MERLIN ANGELINA. Io mi riferivo solamente ai candidati dei due ultimi concorsi, senatore Lamberti.

LAMBERTI, *relatore*. La richiesta del senatore Russo, a dire il vero, è più modesta. Egli infatti chiede che, limitatamente al concorso del 1953, si tenga conto soltanto della votazione di esame, per la inclusione nella graduatoria dei vincitori, e la conseguente assunzione in ruolo, ma sempre nell'ambito del numero dei posti a concorso.

RUSSO SALVATORE. Se non si può ottenere altro.

LAMBERTI, *relatore*. Invece il senatore Di Rocco vuole che si stabilisca, sulla base di questo stesso criterio, una nuova disciplina che valga per tutti i futuri concorsi a cattedre di scuole medie.

Di fronte a questa proposta l'emendamento da me formulato presenta il vantaggio di essere conforme alla vecchia norma fondamentale, secondo la quale per accedere a posti della amministrazione statale si devono sostenere concorsi per titoli ed esami.

Ora, secondo le proposte dei senatori Di Rocco e Russo, i titoli sarebbero pressoché eliminati.

DI ROCCO. Esiste il voto di laurea, senatore Lamberti.

LAMBERTI, *relatore*. Ma se voi affermate che per essere inclusi nella graduatoria bastano i sette decimi riportati nelle prove di esame, configurate evidentemente questo concorso come basato essenzialmente sulla votazione di esame. I titoli potrebbero entrare, se mai, in un secondo momento.

RUSSO SALVATORE. Gli esami sono per titoli ed esami; solo che si dà la priorità all'esame.

LAMBERTI, *relatore*. Io posso anche apprezzare questo punto di vista, però sinceramente mi sembra che la formula da me proposta garantisca sufficientemente la posizione di coloro che sono sforniti di titoli di servizio.

Credo infatti che in questo momento tutti ci preoccupiamo di facilitare l'accesso ai ruoli dei giovani laureati. Ebbene, onorevoli colleghi, i giovani valenti, anche se non hanno mai avu-

to un incarico o una supplenza, potranno, col sistema da me proposto, aspirare ad essere inclusi nelle graduatorie dei vincitori: il punteggio che la legge attribuisce al diploma di laurea (che può arrivare fino a cinque punti), e quello derivante dall'abilitazione preventivamente conseguita e da qualche eventuale pubblicazione, potranno consentire di raggiungere il traguardo di sessanta centesimi anche a coloro che nelle prove d'esame abbiano riportato la votazione minima di 7 decimi pari a 52,50 settantacinquesimi. Che se invece essi supereranno, anche di poco, tale votazione di esame, andranno, con estrema facilità, al di sopra dei 60 centesimi complessivi; se avranno otto decimi negli esami, raggiungeranno questo traguardo senza un solo punto di titoli.

Ed allora, perché vogliamo rivoluzionare del tutto il sistema oggi vigente? Nel complesso si dimostra buono. Si vuole scardinarlo perché ci sembra che sacrifichi troppo i giovani; ma ciò non risponde a verità, come credo di aver dimostrato.

Ci sarebbe poi la proposta subordinata Russo, che per il concorso del 1953, chiede l'estensione della legge Segni approvata da noi per i concorsi del 1951, e per il resto coincide con la mia proposta. Si tratta evidentemente di una deroga dissimulata dal fatto che noi attueremo una nuova disciplina per i futuri concorsi.

Io sono dell'avviso di non praticare il sistema delle deroghe e penso che in sostanza con l'abbassamento del traguardo da me proposto, noi veniamo incontro alle esigenze dei giovani laureati sforniti di titoli, in modo non meno efficace e soddisfacente.

Io, quindi, insisterei per l'accoglimento del testo da me emanato. La questione della proposta relativa ai concorsi del 1951 potrebbe essere trattata, tutto al più, a parte.

RUSSO SALVATORE. Si può modificare il testo dell'emendamento.

LAMBERTI, relatore. Trattandosi di un altro meccanismo di legge credo che sarebbe più opportuno fare un provvedimento a parte, col carattere di legge interpretativa del testo da noi approvato. Questa l'unica mia riserva. Nella sostanza non avrei nulla da eccepire, a quanto il collega Russo propone, ma nella forma credo

che la soluzione che io propongo, di fare una legge interpretativa, sarebbe la meno scorretta di tutte, sebbene, anche per questa via, noi useremo indubbiamente una procedura biasimevole nei confronti degli organi della giustizia amministrativa dello Stato. Difatti noi ci sostituiremmo ad essi per risolvere alcune questioni sollevate da certi interessati che hanno ritenuto opportuno ricorrere al Consiglio di Stato.

MERLIN ANGELINA. Ma sarebbe una buona soluzione ai fini che vogliamo raggiungere.

SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. La condizione posta nell'emendamento del senatore Lamberti dei sei decimi della votazione complessiva a me sembra praticamente superflua non perché non aggiunga un concetto nuovo a quella che è la parte precedente del comma, dato che nella valutazione complessiva rientra anche il punteggio dei titoli oltreché degli esami, ma per il fatto che il punteggio di coloro che si avvicineranno ai vincitori sarà notevolmente più elevato. Questi giovani di cui si parla hanno tutti una votazione che si aggira sugli otto decimi per via della loro buona preparazione.

Proporrei quindi la soppressione di questo inciso che verrebbe a sancire il principio che si possa vincere il concorso con una votazione complessiva così bassa, o almeno vorrei che si adottasse una formula tale da far intendere che i sei decimi rappresentano solo la sufficienza, cioè la condizione minima richiesta.

LAMBERTI, relatore. La sostanza rimane la stessa; comprendo tuttavia la preoccupazione del Sottosegretario. Penso che l'ultima parte del secondo comma, dopo le parole « per ognuna di esse », potrebbe essere così formulata: « sempreché nella votazione complessiva abbiano raggiunto la sufficienza dei sei decimi ».

RUSSO SALVATORE. Da tre anni andiamo affermando la necessità di dare una priorità all'esame. Noi abbiamo infatti gente mediocrissima con venti anni di servizio che ha finito con lo scavalcare giovani preparati ed intelligenti.

6^a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)71^a SEDUTA (26 giugno 1956)

Io insisto perciò nel richiedere la soppressione dell'ultima parte del secondo comma.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione delle varie parti di questo comma, separatamente.

Do nuovamente lettura del primo comma sul quale non vi sono emendamenti:

« Per la formazione delle graduatorie e la nomina dei vincitori dei concorsi a cattedre di insegnamento nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado, le Commissioni, al termine delle operazioni di esame, compilano:

una graduatoria dei vincitori;

una graduatoria degli ex combattenti e categorie assimilate;

una graduatoria suppletiva di coloro che, pur essendo nelle condizioni di cui al comma seguente, non rientrano nel numero dei posti messi a concorso ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Dò ora lettura della prima parte del secondo comma:

« Per essere inclusi in tali graduatorie i concorrenti devono aver riportato una media di almeno sette decimi dei voti assegnati alle prove di esame, con non meno di sei decimi per ognuna di esse ».

Metto ai voti questa prima parte del secondo comma sulla quale pure non vi sono emendamenti.

(È approvata).

La seconda parte è la seguente: « ... ed aver conseguito non meno di sei decimi della votazione complessiva ».

Su questa seconda parte del secondo comma vi è la proposta di soppressione del senatore Di Rocco e l'emendamento sostitutivo del senatore Lamberti del quale egli stesso ha dato ora lettura.

Dato che l'emendamento proposto dal senatore Di Rocco è soppressivo, ha la precedenza.

Passiamo pertanto alla sua votazione.

PONTI. Mi permetta, signor Presidente, una dichiarazione di voto. Io sono contrario a questa soppressione e ne dirò la ragione brevissi-

mamente. Quando noi riconosciamo il diritto di accedere alla cattedra a chi ha raggiunto almeno la media di sette decimi all'esame, con la possibilità di aver avuto qualche sei, noi discendiamo molto giù; perché i giovani intelligenti e valorosi sono quelli che hanno riportato gli otto, i nove, i dieci decimi.

Quando uno raggiunge i sette decimi agli esami, che nei concorsi sono una classificazione piuttosto modesta, dobbiamo esigere che ci sia almeno qualche cosa d'altro che venga ad integrare questi sette decimi, che sono una votazione, ripeto, piuttosto modesta. Ricordo che, in passato, per i concorsi si richiedeva la media dell'otto.

Per queste ragioni sono contrario alla soppressione, che in fondo nuoce alla scuola e direi alla dignità stessa di coloro che sono ammessi alle cattedre con così basso punteggio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo del senatore Di Rocco.

(È approvato).

L'emendamento sostitutivo del senatore Lamberti viene così a cadere.

Do ora lettura dei commi restanti dell'articolo 1 sui quali non vi sono emendamenti:

« Nella graduatoria dei vincitori la Commissione include in ordine di merito tanti concorrenti quanti sono i posti messi a concorso, tenute presenti le riserve in favore degli invalidi previste dalle leggi vigenti.

Nella graduatoria degli ex combattenti vengono inclusi in ordine di merito, e senza limite di posti, agli effetti della nomina in ruolo, i candidati che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 30 del regio decreto 26 giugno 1923, n. 1413 e successive estensioni e modificazioni, che non siano inclusi nella graduatoria dei vincitori.

Nella graduatoria suppletiva sono iscritti in ordine di merito tutti gli altri concorrenti che non siano compresi nella graduatoria dei vincitori nè in quella degli ex combattenti. Essi potranno essere nominati nel solo caso che, per rinuncia dei vincitori o per altra causa, si rendano disponibili alcuni dei posti messi a concorso e semprechè gli ex combattenti compresi nella relativa graduatoria possano essere

sistemati in altri posti disponibili.

Qualora alcuni dei posti messi a concorso si rendano disponibili dopo il 1° ottobre per la mancata assunzione del servizio da parte di vincitori o per altra causa che si verifichi entro il 31 dicembre, la surrogazione di questi ultimi con i concorrenti compresi nella graduatoria degli ex combattenti ed eventualmente con quelli compresi nella graduatoria suppletiva non potrà essere disposta che dall'inizio dell'anno scolastico successivo.

Gli iscritti nella graduatoria suppletiva, che non conseguano la nomina nei casi previsti dal precedente comma, non hanno alcun titolo per essere assunti in ruolo ».

Li metto ai voti.

(Sono approvati).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta dalle modifiche apportate.

(È approvato).

Art. 2.

Le norme di cui all'articolo precedente si applicano anche ai concorsi banditi con decreto ministeriale 22 maggio 1953.

RUSSO SALVATORE. Desideravo domandare se è necessario fare per questi concorsi le tre graduatorie, dato che nella legge in base alla quale furono banditi quei concorsi non si parlava di tre graduatorie.

Non potremmo noi, per quelli del 1953, ispirarci a quello che è il progetto di legge originario nel senso cioè che quelli che hanno 52,50 possano entrare nella graduatoria suppletiva?

LAMBERTI, relatore. Lascerei impregiudicata la questione: vedrà l'Amministrazione cosa sia più opportuno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2, del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

Il senatore Russo Salvatore ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« Limitatamente ai concorsi banditi con i decreti ministeriali 27 aprile 1951, nei riguardi

dei candidati che nelle prove d'esame hanno riportato una votazione complessiva non inferiore a sette decimi e per i posti rimasti scoperti in seguito all'applicazione della legge 26 febbraio 1955, n. 63, si applicano le norme del quinto comma dell'articolo 1 della presente legge ».

LAMBERTI, relatore. Ho già espresso il mio pensiero: in via principale non sono favorevole ad un intervento legislativo in una materia che è ormai dinanzi alla Magistratura competente. Tanto più che io, di fatto, ritengo che l'approvazione di questa legge farà pendere la bilancia a favore di questa gente, anche se non interveniamo con una disposizione di legge.

In secondo luogo, se la Commissione ritiene che si debba intervenire in sede legislativa in questa materia, credo che sia molto più corretto presentare un piccolo disegno di legge che chiaramente si dimostri dallo stesso titolo come un provvedimento interpretativo.

Queste sono la mia tesi principale e quella subordinata.

SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Sono pienamente d'accordo con quanto detto dall'onorevole relatore. Innanzitutto sono d'accordo sulla questione di principio, vale a dire sulla non opportunità che si intervenga legislativamente in questa materia che è pendente in sede giurisdizionale; in secondo luogo sono d'accordo con il relatore per una ragione pratica, perchè tutti coloro che avevano conseguito un punteggio così elevato nel concorso del 1951 certamente hanno partecipato al concorso del 1953 e certamente si sono piazzati in posizioni tali, dato il gran numero di posti a concorso, da far ritenere sicuro che abbiano ottenuto le cattedre.

Quindi, in definitiva, una tale ineleganza legislativa non sarebbe giustificata nemmeno da una ragione pratica.

Subordinatamente, comunque, posso raccomandare che si faccia questo con una norma interpretativa a se stante e non con un articolo di questo disegno di legge.

MERLIN ANGELINA. Signor Presidente, sono favorevole alla proposta del collega Russo perchè mi pare che si tratti di una questione di giustizia.

Insomma i partecipanti al concorso del 1951 sono stati giudicati semplicemente in base ai titoli che avevano! Sono forse i figli maledetti? Perchè non si vuole venire loro incontro?

Ci fa osservare l'onorevole Sottosegretario che hanno potuto partecipare ai concorsi banditi dal 1953. Mi permetto fargli osservare che molti non hanno potuto partecipare a questo concorso perchè hanno avanzato ricorso al Consiglio di Stato. Non tutti però hanno ricorso perchè hanno pochissima fiducia nel Consiglio di Stato ed hanno poca fiducia anche in noi: noi abbiamo stancata questa gente con il non venire loro incontro in una maniera precisa!

PRESIDENTE. Non è esatto, perchè facciamo provvedimenti su provvedimenti in questo campo.

MERLIN ANGELINA. Mi permetto anche di dire un'altra cosa a proposito dell'affermazione dell'onorevole Sottosegretario: eventualmente — egli dice — si potrebbe presentare una leggina a parte. Ma abbiamo magazzini pieni di leggi e ne vogliamo aggiungere ancora un'altra?

Mi sembra insomma (sia detto senza offesa per nessuno) che qui si tutelino gli interessi dei candidati al concorso del 1953, mentre quelli del concorso del 1951 non stanno a cuore a nessuno.

Io mi dichiaro dunque favorevole alla proposta del senatore Russo.

PRESIDENTE. Mi consenta, senatrice Merlin, di dire che non c'è nessuno stato d'animo precostituito in nessun modo, nè per i candidati al concorso del 1951, nè per quelli del 1953. Per noi sono tutti uguali!

Qui sono stati addotti argomenti di valore obiettivo. Si è sostenuta cioè l'opportunità di

non intervenire quando c'è un ricorso pendente dinanzi al Consiglio di Stato.

MERLIN ANGELINA. Noi siamo il primo dei poteri dello Stato!

PRESIDENTE. Quanto alla sostanza, la proposta fatta dal senatore Russo è notevolmente diversa da quello che è il carattere del provvedimento, quale risulta dagli articoli 1 e 2 che abbiamo votato.

Niente di male, quindi, che si presenti un disegno di legge in proposito, magari da parte della stessa senatrice Merlin. Noi non abbiamo dei magazzini pieni di disegni di legge poichè abbiamo sempre fatto del nostro meglio per esaurire il lavoro affidatoci.

Metto comunque ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Russo Salvatore, del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

Esso diverrà naturalmente l'articolo 3 del disegno di legge.

A seguito delle modifiche apportate, anche il titolo del disegno di legge, secondo la proposta del relatore deve essere così modificato:

« Nuove norme per la formazione delle graduatorie e la nomina dei vincitori dei concorsi a cattedre di insegnamento nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado ».

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso con il nuovo titolo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,45.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.